

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 16/06/2020

### FATTO

Parte ricorrente riferisce che è portatrice di un BF serie Q/P emesso in data 25.01.1989 per L. 2.000.000. Al momento di riscuotere il buono, le veniva erogato un rimborso inferiore rispetto a quello spettante sulla base della tabella indicata nel retro del titolo.

Esperito infruttuosamente il reclamo in data 23.10.2019, agisce in questa sede per la liquidazione dell'importo di € 11.056,72 corrispondente alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso ed il valore di rimborso desumibile dal retro del buono, oltre interessi legali maturati e maturandi.

Parte resistente eccepisce che al momento dell'emissione dei titoli in contestazione, come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, venivano correttamente utilizzati dall'Ufficio collocatore moduli cartacei appartenenti alla precedente serie *P* avendo però cura di apporre: 1) sul fronte dei titoli, la lettera corretta di appartenenza (*Q/P*); 2) sul retro dei titoli, in modo *chiaro ed univoco* il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta.

Aggiunge che l'art. 5 del D.M. del 13.6.1986, istitutivo della serie *Q*, dispone infatti che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera *Q*, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i



*buoni della precedente serie P emessi dal 1- luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*

Il DM stabilisce inoltre i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno calcolato sulla base dell'interesse semplice corrisposto al 20° anno (12%): in sostanza, il rendimento delle serie dei BPF è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto;

Tale strutturazione dei tassi era prevista anche con riferimento ai buoni oggetto di contestazione, in quanto sul fronte dei titoli risulta chiaramente indicata la dicitura Q/P, mentre sul retro è presente la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse sino al 20- anno; per il resto la disciplina non risultava mutata e quindi, per il periodo dal 21- al 30- anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%;

Pertanto, la ricorrente aveva tutti gli strumenti per essere completamente consapevole dell'acquisto che stava effettuando e dei rendimenti che i Buoni sottoscritti avrebbero fruttato alla scadenza, senza possibilità che si ingenerasse alcun legittimo affidamento in ordine alla redditività offerta dalla serie P, trattandosi di serie non più vigente al momento della conclusione dell'operazione finanziaria;

Precisa, poi, che non può applicarsi al caso in esame il principio del legittimo affidamento a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella sul retro dei titoli, in quanto detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato sin dall'origine del rapporto già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BPF della serie P ed in tal senso è quindi errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/07 perchè detta sentenza riguarda una fattispecie nella quale il BPF oggetto di contestazione recava, sin dal momento della sua emissione, un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione;

La correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario è stata riconosciuta anche dal Ministero dell'economia e delle Finanze in una risposta ad un difensore di un sottoscrittore di buoni della Serie Q/P, ritenendo la correttezza del comportamento dell'ufficio emittente nell'apporre il timbro recante la misura dei tassi d'interesse corrispondenti alla serie Q.

Del resto, laddove si ritenesse che i buoni siano regolati dai termini formalmente rinvenibili sui titoli stessi, si dovrebbe giungere alla inevitabile conclusione che gli interessi indicati sui buoni con riferimento ai primi 20 anni sarebbero da calcolarsi in modo semplice e non composto, in quanto il timbro sul retro si limita ad indicare i tassi di interesse per ciascuno scaglione di anni, senza assolutamente indicare che tali interessi verranno applicati in modo composto e non semplice. Anche la giurisprudenza di merito ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario (cfr. Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del 14.5.2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 30.11.2017 e del 26.3.2018) così come alcune decisioni dell'ABF risultano favorevoli all'intermediario (Collegio di Napoli, decisione n. 6834/15; Collegio di Bari, decisione n. 6789/17), anche tra le più recenti (Collegio di Palermo, decisione n. 7118/18; Collegio di Roma, decisione n. 8049/18).

Quindi chiede il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A mezzo delle repliche parte ricorrente insiste nel veder riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione della rendita prospettata sul retro dei titoli per gli anni dal 21- al 30-, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU, n. 13979/2007) e i precedenti ABF favorevoli, affermando altresì che l'orientamento interpretativo assunto dall'ABF trova conferma anche nel recente arresto della Cassazione Sezioni Unite n. 3963/2019.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, al rimborso di un buono postale serie P/Q, quanto al rendimento maturato nella ultima decade del trentennio. In relazione al suddetto buono il Collegio rileva che sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza Q; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie P, contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni; Sempre sul retro del modulo è apposto un ulteriore timbro correttivo recante la scritta ㄱ tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne, quindi, la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie P su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie e dei nuovi rendimenti dal 1- al 20- anno (Il D.M. 13.6.1986, recante modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni di risparmio agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'opposizione di due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

In proposito il Collegio richiamo il principio di diritto espresso nella recente pronuncia del Collegio di Coordinamento del 19.3.2020, che a propria volta riprende la pronuncia n. 5674/13 ( e cfr. Cass, S.U., n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019): *nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità purchè successivi alla sottoscrizione dei titoli".*

Il Collegio ritiene, quindi, corretta l'applicazione delle condizioni cartolarmente previste e non derogate, tra il 21mo ed il 30mo anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI